

N. 45026 del repertorio

N. 25720 della raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

R E P U B B L I C A - I T A L I A N A

L'anno duemiladodici, il giorno ventinove del mese di ottobre, alle ore sedici e trenta

29/10/2012 ore 16,30

In Catania e nel mio studio notarile sito in via Firenze, 8 innanzi a me, dr. Giuseppe REINA Notaio in Catania ed iscritto nel ruolo del Collegio Notarile di detta città,

è presente

- PACE Valeria, nata a Catania il 24 marzo 1989, quale Presidente del consiglio direttivo e legale rappresentante dell'Associazione Gli Equilibristi HIBM con sede in San Giovanni La Punta via Sottotenente Scalia 19 ove domicilia, codice fiscale 90049510879, costituita con atto ai miei rogiti in data 20 aprile 2012 rep. n. 44373/25223

La predetta, della cui identità personale io, Notaio, sono certo, mi fa richiesta di redigere il presente verbale di assemblea dei soci della predetta associazione riunita in questo giorno, luogo ed ora, seppure in mancanza di formale convocazione, ma con la presenza, in proprio o per delega agli atti sociali, di tutti i soci e dell'intero organo amministrativo, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Adozione di un nuovo statuto sociale
- 2) Varie ed eventuali;

Assume la presidenza dell'assemblea, per designazione unanime della stessa il presidente signora PACE Valeria la quale constata preliminarmente la validità della stessa, essendo presenti in proprio o per delega agli atti sociali i soci signori: PACE Federica, PACE Valeria, SERENO Luigi, VENEZIANO Angelo e LUCA Cinzia nonché l'intero organo amministrativo, i quali dichiarano tutti di essere sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.

Introducendo il primo punto all'ordine del giorno, il presidente propone di adottare un nuovo statuto sociale già trasmesso ai soci

In conseguenza di quanto esposto dopo breve discussione, l'assemblea, all'unanimità,

d e l i b e r a

- 1)- di adottare il nuovo statuto sociale così come proposto dal Presidente

Il nuovo statuto sociale si allega al presente verbale sotto la lettera A) previa lettura da me datane in assemblea alla comparente.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore diciassette e trenta.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte da me scritto su un foglio per tre facciate, il presente verbale è stato pubblicato mediante lettura datane da me, Notaio, in Assemblea, alla parte che lo approva.

Valeria PACE

dr. Giuseppe REINA, Notaio

**Allegato "A" all'atto in data  
29/10/2012 della raccolta 25720  
STATUTO  
DELLA ASSOCIAZIONE GLI EQUILIBRISTI  
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE  
COSTITUZIONE NATURA E SCOPI**

**Art. 1**

E' costituita in San Giovanni La Punta l'Associazione denominata "GLI EQUILIBRISTI HIBM ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE (o anche, più brevemente: GLI EQUILIBRISTI HIBM - ONLUS).

Essa ha sede in San Giovanni La Punta via Sottotenente Scalia 19

**Art. 2**

L'Associazione ha durata illimitata, non deve avere fini di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

**Art. 3**

Lo scopo dell'Associazione far conoscere e riconoscere l'HIBM e altre miopatie rare promuovendo tutte le ricerche che permettano direttamente o indirettamente, la comprensione di tali malattie, per la maggior parte genetica;

promuovere la speranza di guarigione sensibilizzando i medici di base

per renderli più edotti su queste patologie e dei problemi da esse derivanti;

promuovere la prevenzione, con indagini sul DNA in fase precoce, all'occorrenza anche in Paesi esteri, e favorire la divulgazione e l'utilizzo terapeutico.

difendere gli interessi dei pazienti, anche rivendicando, in base all'art. 32 della Costituzione Italiana, il riconoscimento ai loro diritti, anche da parte del Servizio Sanitario Nazionale;

sensibilizzare l'opinione pubblica, i poteri pubblici e tutti gli organismi e istituzioni, sul piano nazionale o internazionale.

L'Associazione persegue, pertanto, ai fini del D. Lgs. 460/97, esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non può svolgere attività diverse da quelle di cui alla lettera a) del 1° comma dell'art.10 del D.Lgs. anzi richiamato (e, precisamente:

- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

E' vietato svolgere attività diverse da quelle anzi menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

#### Art. 4

Per l'espletamento delle proprie attività l'Associazione potrà costituire apposite sezioni e convenzionarsi con Enti Locali secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 5

L'Associazione trae i mezzi economici e finanziari per il raggiungimento degli scopi istituzionali dalle rendite del patrimonio immobiliare e mobiliare, dalle quote degli iscritti, dalle offerte, contributi e lasciti che potranno ad essa pervenire da soggetti pubblici o privati, nonché dall'esercizio di iniziative o da altre forme di entrata.

E' vietato di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli eventuali avanzi di gestione devono esser impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il bilancio o rendiconto annuale deve esser redatto per ogni esercizio (che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno) e sottoposto all'approvazione dell'assemblea di cui al successivo art. 25 entro il mese di aprile dell'anno successivo.

#### Art. 6

Stante che il volontariato caratterizza l'attività dell'Associazione in ogni sua prestazione è fatto espresso divieto agli associati di accettare qualsiasi forma di compenso.

#### REQUISITI DI APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE

#### Art. 7

Tutte le persone maggiorenni possono chiedere di essere iscritte all'Associazione.

L'iscrizione avviene su domanda da presentarsi al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione accetta o respinge la domanda con provvedimento motivato.

Tutti gli iscritti hanno le stesse facoltà, poteri, diritti ed obblighi. La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili se non a causa

di morte e non sono rivalutabili.

#### DISCIPLINA E DOVERI DEGLI ISCRITTI

##### Art. 8

Gli iscritti all'Associazione devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi dell'Associazione;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati;
- d) tenere nei confronti degli iscritti preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative dell'Associazione e partecipare alle riunioni.

Costituisce patto essenziale per tutti gli associati l'uniformità del loro rapporto e delle modalità associative volte a garantire il rapporto medesimo: è, pertanto, esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione e spetta diritto di voto a tutti gli associati o partecipanti maggiori di età per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

##### Art. 9

Gli associati sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro quindici giorni al Consiglio di Amministrazione le proprie giustificazioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato od indeterminato;
- c) decadenza;
- d) esclusione.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Consiglio di Amministrazione mentre per i punti c) e d) è demandata all'Assemblea.

Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro quindici giorni dalla comunicazione, all'assemblea generale la quale decide, sentito l'interessato e il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con parere definitivo ed inappellabile.

##### Art. 10

La qualità di iscritto all'Associazione si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.

Si perde per dimissioni qualora l'associato presenti al Consiglio di Amministrazione, in forma scritta, la propria dichiarazione di recesso.

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti di appartenenza all'Associazione.

Inoltre l'iscritto perde la sua qualità di associato qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti dal presente statuto oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale.

Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto all'Associazione.

La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sul patrimonio sociale.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'assemblea.

Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata, da parte del Consiglio di Amministrazione, con invito a presentare entro quindici

giorni le proprie deduzioni che, unitamente a quelle del Consiglio di Amministrazione, saranno rese note all'Assemblea.

Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato, previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'interessato, al Consiglio di Amministrazione, con le modalità di cui all'art.7.

L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza o sospensione preso dall'Assemblea.

#### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

##### Art. 11

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori.

##### Art. 12

L'Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti all'associazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.

##### Art. 13

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo. Ove particolari esigenze lo richiedano l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può anche riunirsi entro il mese di giugno.

L'assemblea ordinaria si riunisce, inoltre, ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera personale da inviare al domicilio degli iscritti almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare.

La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purchè almeno un'ora dopo.

I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

##### Art. 14

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificatamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo degli associati ;
- b) quando ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori dei conti per gravi e motivate ragioni;
- c) quando il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità.

##### Art. 15

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni associato potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro associato il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di due deleghe.

##### Art. 16

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti.

Gli astenuti non si computano fra i votanti.

#### Art. 17

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo corredato della relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione sull'attività dell'Associazione svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei revisori sull'andamento economico-finanziario;
- b) deliberare l'approvazione del bilancio preventivo;
- c) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di concerto con il consiglio stesso, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- d) eleggere i componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori;
- e) deliberare sulle modifiche del presente statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- f) deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'approvazione del Regolamento Generale;
- g) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione degli associati ai sensi dell'art. 9.

#### Art. 18

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo dell'Associazione e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea.

In particolare:

- a) provvede all'amministrazione dell'Associazione ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie;
- b) provvede, al suo interno, all'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Vice Presidente e del Segretario, nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria secondo le norme del Regolamento Generale;
- c) redige il Regolamento Generale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nonché le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento necessario al buon funzionamento dell'Associazione;
- d) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente ed adotta i relativi provvedimenti;
- e) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
- f) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- g) valuta annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) delibera sull'accettazione di eredità con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;
- i) delibera sull'ammissione di nuovi associati;
- l) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti all'Associazione, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Consiglio di Amministrazione;
- m) autorizza il Presidente del Consiglio di Amministrazione a stare in

giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse dell'Associazione;

n) determina l'ammontare della quota associativa annuale che ogni associato deve versare annualmente per il funzionamento dell'Associazione;

o) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi dell'Associazione.

#### Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri stabilito dall'Assemblea nella riunione assembleare che precede ogni quadriennio l'elezione dei suoi componenti.

#### Art. 20

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta al mese, nonché ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Presidente da parte di almeno un terzo dei componenti il Consiglio.

L'invito all'adunanza è comunicato dal Presidente e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere inviato almeno cinque giorni prima della data fissata.

Per il suo carattere di organo di governo il Consiglio può essere convocato anche telefonicamente in qualsiasi momento, se se ne ravvisi la necessità.

Il Consiglio delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo.

#### Art. 21

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione che è anche Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

E' il capo dell'Associazione, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.

In particolare il Presidente:

a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative dell'Associazione e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;

b) indice le riunioni del Consiglio e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;

c) attua le deliberazioni del Consiglio ;

d) firma la corrispondenza e, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;

e) cura, congiuntamente con il Segretario la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;

f) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva al provvedimento.

#### Art. 22

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Coadiuvando, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Presidente e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.

Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Consiglio riterrà opportuno affidargli.

#### Art. 23

Il Segretario è eletto dal Consiglio nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Redige i verbali dal Consiglio, dell'Assemblea e di tutte le commissioni o gruppi di lavoro.

#### Art. 24

Tutti gli incarichi degli organi sociali durano quattro anni e i componenti gli organi sociali sono rieleggibili.

Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti e, se l'elezione del membro cessato non è avvenuta su lista, la nomina del nuovo membro è fatta nella prima riunione successiva dell'organo demandato alla sua nomina.

I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

I componenti gli organi dell'Associazione, che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

#### Art. 25

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea fra gli associati secondo le modalità del presente statuto e dovranno essere in possesso di adeguati titoli professionali.

I membri supplenti intervengono alle sedute in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.

Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Consiglio, ma senza diritto di voto.

Il Collegio delibera validamente con la presenza di tre componenti, fra cui il Presidente.

#### Art. 26

Tutte le cariche sono gratuite.

#### Art. 27

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Consiglio, è presentata al Consiglio, mediante motivata mozione scritta, da un numero di associati non inferiore ad un decimo degli iscritti.

La mozione è esaminata dal Consiglio in riunione congiunta.

Il Presidente convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione all'ordine del giorno del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art.25 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione, del che sarà data certificazione dell'avvenuto adempimento da parte del Presidente e del Segretario.

Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti all'Assemblea.

Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli articoli che ne determinano la qualifica di Organizzazione Non lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS).

#### Art. 28

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, il regolamento Generale i



cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra.

Il Consiglio provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Consiglio.

Art. 29

L'Associazione non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di associati tale da svolgere, anche in parte, l'attività sociale.

La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di associati e di una speciale maggioranza di cui all'art. 21, 3<sup>a</sup> comma del c.c. (tre quarti degli associati presenti all'Assemblea).

Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina da uno a tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti all'Associazione.

Art. 30

Il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 31

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del Decreto Legislativo 460/97 e successive aggiunte e varianti e del Codice Civile.

Valeria PACE

dr. Giuseppe REINA, Notaio